

Riforma del lavoro

Legge 28 giugno 2012, n. 92

La Legge n. 92 del 28 giugno 2012, la cosiddetta riforma Fornero, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2012.

Il provvedimento entra in vigore il 18 luglio 2012.

Di seguito riportiamo le disposizioni più interessanti per i tecnici, le imprese e i lavoratori.

Partite Iva

Relativamente alle partite Iva, il reddito minimo annuo viene fissato a 18.000 euro affinché il rapporto di lavoro possa essere considerato di tipo autonomo. Al di sotto di questo limite di reddito la posizione di lavoro autonomo è considerata "fittizia" e quindi scatta l'obbligo di assunzione del titolare di partita Iva.

Collaborazioni coordinate e continuative

I presupposti che consentono di considerare collaborazioni coordinate e continuative le prestazioni di lavoro rese da titolari di partita Iva sono le seguenti:

- la collaborazione deve durare più di 8 mesi nell'arco di un anno;
- il corrispettivo derivante dalla collaborazione deve costituire più dell'80% del reddito del collaboratore nell'arco dell'anno;
- il collaboratore deve avere una postazione fissa di lavoro presso la sede dell'azienda.

E' sufficiente, quindi, che un contratto di lavoro autonomo dipenda a livello economico per più dell'80% da un medesimo soggetto e che abbia una durata superiore ad 8 mesi nell'anno solare, affinché lo stesso possa essere considerato, fino a prova contraria, un lavoro subordinato.

Iscritti agli Ordini

Sono escluse dalla presunzione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione a un ordine professionale, o a registri, albi, ruoli o elenchi e detta specifici requisiti e condizioni.

La ricognizione di queste attività è demandata a un decreto del Ministero del Lavoro, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge.

La presunzione non opera per quanto riguarda le prestazioni lavorative connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto dell'attività.

Licenziamenti

Per il periodo 2013-2015 il contributo di licenziamento non sarà dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro. Inoltre, in caso di interruzione del rapporto “per completamento attività e chiusura cantiere” non sarà dovuto alcun contributo.

Ammortizzatori sociali

Per quanto riguarda il sistema degli ammortizzatori sociali, viene introdotta l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI), che sostituirà l'assegno di disoccupazione e gradualmente anche quello di mobilità.

Decantierizzazione

Viene cancellato il regime di decantierizzazione utilizzato per le grandi opere, che permette nel meridione di avere un periodo di disoccupazione della durata massima di 27 mesi.

Cassa in deroga

Viene inoltre cancellata la cassa in deroga mentre per i contratti di lavoro non a tempo indeterminato è prevista una contribuzione extra dell'1,4%. I contributi per la cassa integrazione, che oggi arrivano al 5,2% per l'edilizia, rimangono invariati.

Responsabilità solidale

In materia di trattamenti retributivi negli appalti, viene modificata la disciplina relativa alla responsabilità solidale, in base alla quale il committente imprenditore, l'appaltatore e il subappaltatore sono obbligati in solido verso i dipendenti entro due anni dalla cessazione dell'appalto.